

“Procedura per la gestione dell’Istituto di tutela del dipendente che segnala illeciti” di Abruzzo Progetti S.p.A.

PREMESSA.....	2
1. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
2. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI	4
2.1 SEGNALAZIONI ANONIME	4
3. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	4
4. MODALITÀ DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE: I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA	5
5. CANALE INTERNO: DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE E ITER DI GESTIONE	7
6. LE TUTELE GARANTITE AL WHISTLEBLOWER (SEGNALANTE): RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE.....	9
7. LA NORMATIVA DELLA PRIVACY DEI SOGGETTI COINVOLTI (SEGNALANTE - SEGNALATO).....	11
8. I CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA: L’ANAC E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA	12
ALLEGATO 1 “INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” PROCEDURA SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL DLGS 24/2023.....	13
ALLEGATO 2 - PROCEDURA SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL DLGS 24/2023.....	16

WHISTLEBLOWING = con il termine *whistleblowing* si intende la “procedura” con la quale un dipendente, un collaboratore o un fornitore del settore sia pubblico che privato effettuano una segnalazione di un presunto illecito con lo scopo di prevenire o di affrontare internamente e tempestivamente la violazione oggetto della procedura.

WHISTLEBLOWER = è colui che effettua la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica e al quale spettano le tutele previste dalla legge.

Premessa

La “**Procedura per la gestione dell’Istituto di tutela del dipendente che segnala illeciti**” di Abruzzo Progetti S.p.a. è stata redatta secondo la previsione normativa del Decreto legislativo n. 24 del 10.03.2023, riguardante “*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali*” in attuazione della Direttiva della UE 2019/1937.1

La **segnalazione** (*whistleblowing*) è a tutti gli effetti una manifestazione di senso civico attraverso la quale il segnalante (*whistleblower*) contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e di situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione o l’organizzazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo e pertanto, colui che effettua la segnalazione deve essere massimamente tutelato.

Il legislatore, con il D.Lgs. n. 24.2023, ha così raccolto in un unico testo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia se appartenenti al settore pubblico che a quello privato e comunque anche ai soggetti privati che adottino il modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231.2001.

Rispetto al precedente quadro normativo, **il D.Lgs. n. 24.2013 ha anche ampliato la platea dei beneficiari e individuato gli ambiti di applicazione** prevedendo pesanti sanzioni amministrative in caso di mancata adozione della procedura di whistleblowing e dei canali di segnalazione previsti dal decreto.

Le segnalazioni possono essere trasmesse attraverso i seguenti “**canali**”:

- **canale interno**
- **canale esterno (gestito da A.N.AC)**
- **divulgazioni pubbliche;**
- **denuncia all’autorità giudiziaria o contabile**

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezionalità del whistleblower e deve essere avviata, in via prioritaria, attraverso il “canale interno”: solo al ricorrere delle condizioni indicate dall’art. 6 del Decreto, sarà possibile avviare una “segnalazione esterna”.

L’ambito soggettivo di applicazione della normativa², così come in dettaglio all’art. 3 del decreto, individua come appartenenti alla categoria dei soggetti del “**settore pubblico**”:

- le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- gli enti pubblici economici;
- le società a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 cc, anche se quotate;
- **le società in house, anche se quotate.**

¹ Termine prorogato al 17.12.2023 per le aziende con un numero di dipendenti ≤ a 249.

² Art. 3 del D.Lgs. n. 24.2023.

I **“soggetti del settore pubblico”**, *sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano il proprio “canale di segnalazione interno”* anche attraverso il ricorso a strumenti di crittografia che garantiscano la riservatezza dell’identità della persona che segnala, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.³

La **tutela della riservatezza** sancita dal decreto sottrae la segnalazione e la documentazione ad essa allegata, dal diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» (operata dal co. 4, art. 54-bis, d.lgs. 165/2001).

Scopo della disciplina è, infatti, quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare le segnalazioni di illeciti, **fornendo al whistleblower le indicazioni operative per attivare la procedura sul canale interno e successivamente su quello esterno, nonché tutte le informazioni relative agli obblighi di riservatezza e di tutela previste dal decreto legislativo.**

Obiettivo prioritario del documento è, pertanto, quello di fornire informazioni e indicazioni operative sui seguenti aspetti:

1. **Ambito di applicazione.**
2. **Soggetti che possono effettuare segnalazioni.**
 - 2.1 **Segnalazioni anonime.**
3. **Oggetto e contenuto della segnalazione.**
4. **Modalità di invio della segnalazione: i canali di segnalazione interna**
5. **Canale interno: destinatari della segnalazione e iter di gestione**
6. **Tutela del whistleblower (Segnalante) e responsabilità della Società**
7. **La normativa della privacy per i soggetti coinvolti (Segnalante – Segnalato)**
8. **Canali di segnalazione esterna: ANAC e divulgazione pubblica**

1. Ambito di applicazione

La Procedura “Whistleblowing” è stata adottata nel pieno rispetto di quanto disposto dal **D.Lgs. n. 24 del 10.03.2023** ed è articolata secondo le indicazioni fornite dall’ANAC con Deliberazione n. 469 del 2021 sulle “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni ai sensi del modificato art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)” e con il documento emanato dall’ANAC l’8 maggio 2023 per illustrare le novità introdotte dal D.Lgs. n. 24.2023.

Il presente atto riguarda tutte le persone che a diverso titolo, rientrano nel perimetro di applicazione del Modello Organizzativo 231 e del Piano Anticorruzione PTPCT 2023-2025 di Abruzzo Progetti S.p.a., così come previsto dall’art. 3 del D.lgs. n. 24/2023.

Eventuali segnalazioni riguardanti condotte illecite di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in merito ad altre strutture regionali o comunali, sono inammissibili e devono essere rivolte al RPCT della struttura interessata.

Ai fini del presente atto, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

³ I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto.

2. Soggetti che possono effettuare le segnalazioni

Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del d.lgs. n. 24 del 2023, possono effettuare una segnalazione ai sensi della **"Procedura per la gestione del Whistleblowing" di A.P. S.p.a.:**

- i dipendenti di Abruzzo Progetti S.p.a.;
- i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività lavorativa o di consulenza per Abruzzo Progetti S.p.a.;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
- "l'azionista" e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di Abruzzo Progetti S.p.a..

Le "segnalazioni" possono essere effettuate:

- *quando il rapporto giuridico è in corso;*
- *quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;*
- *durante il periodo di prova;*
- *successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).*

2.1 Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e saranno trattate secondo le procedure di vigilanza ordinaria, come previsti dal Modello 231.

Nel caso in cui non siano circostanziate, saranno archiviate.

Il segnalante anonimo non beneficia di alcuna tutela in caso di ritorsioni; le misure di protezione scattano invece, nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante viene successivamente identificata e subisce ritorsioni a causa della stessa.

Qualora la condotta illecita sia riferibile al RPCT stesso, la segnalazione deve essere rivolta direttamente all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile, come descritto al successivo **paragrafo "canale esterno"**

3. Oggetto e contenuto della segnalazione

La segnalazione attivata con la procedura in oggetto deve riguardare violazioni, comportamenti, atti od omissioni, della normativa nazionale o europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società Abruzzo Progetti S.p.a. attinenti illeciti amministrativi, contabili, civili o penali di cui il segnalante sia venuto a conoscenza, commessi nel contesto lavorativo o nell'ambito delle procedure societarie.

La segnalazione può riguardare anche informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate o le attività illecite non ancora compiute, ma che il "whistleblower" ritiene ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti, qualora se ne abbia fondatezza.

Le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e incidere sull'interesse pubblico, sull'interesse della P.A. nell'ambito di procedure riconducibili alla Società o riguardanti direttamente la Società.

La segnalazione deve riguardare "situazioni" che il whistleblower ha conosciuto "in un contesto lavorativo", intendendosi come tali le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti come indicati al punto 2, *attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, la persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.* In senso lato, quindi, rientrano anche le informazioni acquisite in attività non relative all'ufficio di appartenenza. Vi rientrano pertanto fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale

Le tipologie di violazioni (comportamenti, atti od omissioni nonché gli elementi riguardanti condotte

volte ad occultare tali violazioni) sono quelle indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 24 del 2023 e in dettaglio riconducibili a:

- irregolarità e utilizzo distorto del potere discrezionale nell'ambito di procedure di affidamento di contratti pubblici;
- accessi indebiti agli applicativi informatici (anche mediante l'uso di credenziali altrui);
- utilizzo improprio di istituti a tutela del dipendente (es. malattia, garanzie e tutele ex legge 5 febbraio 1992 n. 104, congedi, permessi sindacali);
- irregolarità nell'attestazione delle presenze in ufficio;
- irregolarità nello svolgimento di procedimenti amministrativi che comportano uno scorretto utilizzo dell'esercizio del potere discrezionale a fini meramente privati;
- rapporti/frequentazioni inopportune tra dipendenti e/o "soggetti esterni" (es. utenti, consulenti, collaboratori, fornitori, ecc.) per il raggiungimento di fini privati mediante l'abuso della posizione societaria attribuita;
- autorizzazione e liquidazione indebita di spese relative al personale;
- sprechi;
- favoritismi;
- false dichiarazioni;
- ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali;
- procedure concorsuali non trasparenti;
- violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Non sono invece riconducibili all'applicazione della legge sulla tutela del whistleblower:

- contestazioni, rivendicazioni, richieste legate ad un interesse di carattere personale o relative a discriminazioni o conflitti tra colleghi o contro superiori;
- notizie prive di fondamento e/o informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio), o le segnalazioni di informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico.
- irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività;
- segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 24/2023.

4. Modalità di invio della segnalazione: i canali di segnalazione interna

L'art. 4 del decreto, stabilisce al primo comma che *"I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione."*

L'Azienda ha previsto i seguenti canali di segnalazione interna:

- a) utilizzo applicazione web "piattaforma whistleblowing" affidata al RPCT (e/o staff);**
- b) consegna a mano al RPCT del modulo di segnalazione;**

Ogni tipologia di "segnalazione interna" deve essere inviata al RPCT, i cui riferimenti (nominativo, recapito e indirizzo email) sono pubblicati sul sito aziendale nella Sezione Società trasparente, oltre a tutti i riferimenti normativi inerenti la procedura in oggetto, consultabili nella sezione [Altri contenuti - Prevenzione della corruzione "Procedura whistleblowing"](#).

Nel caso di condotta illecita riferibile al RPCT stesso, la segnalazione andrà inviata direttamente all'ANAC o all'Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile, come successivamente descritto nel paragrafo 9) "Canali di segnalazione esterna".

La segnalazione sarà gestita dal RPCT secondo la procedura indicata dall'art. 5 del decreto ovvero attraverso:

1. il rilascio alla persona segnalante, di un **avviso di ricevimento** della segnalazione inviata attraverso la piattaforma informatizzata **entro sette giorni dalla data di ricezione**;
2. una attività di interlocuzione con la persona segnalante e richiesta a quest'ultima di integrazioni nel caso in cui siano necessarie;
3. una sollecita e diligente attività istruttoria delle segnalazioni ricevute;
4. **il riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento** o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni, dalla presentazione della segnalazione;
5. la pubblicazione di informazioni chiare sulle procedure adottate e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

I dipendenti e i collaboratori di **AP S.p.a.** distaccati in regime di convenzione presso i Dipartimenti del Socio Unico Regione Abruzzo o presso l'Ufficio Speciale della Ricostruzione (U.S.R.C.) del Comune dell'Aquila o con altra P.A. devono attivare la procedura in oggetto con l'amministrazione direttamente interessata, nel caso in cui la segnalazione riguardi fatti o accadimenti non riconducibili all'Azienda e ai suoi dipendenti e/o collaboratori.

La segnalazione deve essere circostanziata e deve consentire di identificare l'identità del segnalante.

Sarà pertanto necessario che risultino con chiarezza: le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; la descrizione del fatto; le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

In qualsiasi caso e a prescindere dal tipo di canale interno prescelto, la "persona" interessata ad attivare la procedura whistleblowing deve specificare chiaramente nell'oggetto della segnalazione ***se intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.***

Tale specifica dicitura, consente, laddove la segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente oppure con un canale diverso da quelli specificamente previsti, la trasmissione tempestiva da parte di quest'ultimo al RPCT, quale responsabile deputato alla gestione delle segnalazioni di whistleblowing.

a) "Piattaforma whistleblowing".

Abruzzo Progetti si è dotata della *piattaforma informatica dedicata*, accessibile a tutte le categorie di segnalanti sul "portale dei dipendenti" aziendale, sulla home-page della *Società al link: <https://whistleblowing.abruzzoprogettispa.it/>* e nella Sezione Società Trasparente, come dettagliato nel "Manuale Operativo Whistleblower".

L'utilizzo di questa modalità è raccomandato in via prioritaria ed è preferibile ad ogni altra forma di invio della segnalazione interna in quanto consente la più ampia garanzia di riservatezza e la massima semplicità di utilizzo.

Il ricorso all'utilizzo alla piattaforma è concesso solo ai soggetti indicati al paragrafo 2).

La procedura prevede l'invio della segnalazione al RPCT in modalità protetta e crittografata per garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, dell'eventuale facilitatore, della persona coinvolta

e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto di essa e della relativa documentazione.

A conclusione dell'iter di inserimento della segnalazione, la piattaforma rilascia il codice di segnalazione (Key code) a 16 cifre che costituisce la "ricevuta" dell'avvenuta segnalazione e avviso di ricevimento della segnalazione al RPCT ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del Dlgs 24 del 2023.

Il segnalante deve conservare accuratamente la Key code, unico strumento per verificare direttamente lo stato di avanzamento dell'istruttoria della pratica sulla piattaforma dedicata: per motivi di sicurezza, in caso di smarrimento, non è possibile procedere al recupero del codice e occorre formalizzare una nuova segnalazione.

b) Consegna a mano al RPCT del modulo di segnalazione.

Le segnalazioni possono essere prodotte anche in forma scritta cartacea utilizzando l'Allegato 1 "**Modulo segnalazione illeciti a mano**", indirizzate al RPCT di Abruzzo Progetti S.p.a. presso la sede legale della Società (preferibilmente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, utilizzando il modulo indicato dal sito aziendale, ferma restando la necessità che la segnalazione contenga gli elementi essenziali).

Questa modalità richiede necessariamente l'adozione di ulteriori accorgimenti da parte del segnalante al fine di garantire la riservatezza dei propri dati personali.

E' di fatto necessario l'utilizzo di n. 3 (tre) buste chiuse:

- 1) la prima contenete i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (**PARTE I del "Modello per la segnalazione di violazioni nella SOCIETA' ABRUZZO PROGETTI p.a. - Allegato 2)**;
- 2) la seconda con la segnalazione, al fine di separare i dati del segnalante dalla segnalazione stessa (**PARTE II del "Modello per la segnalazione di violazioni nella SOCIETA' ABRUZZO PROGETTI p.a. - Allegato 2)**;
- 3) la terza nella quale inserire la busta 1) e 2) precedentemente indicate, recante all'esterno la dicitura "riservata personale al RPCT di ABRUZZO PROGETTI S.p.a." da inviarsi all'indirizzo della sede legale e amministrativa in Piazza Santa Maria Paganica n. 5, 67100 L' Aquila, senza indicare in alcun modo sulla busta i propri dati personali.

La segnalazione sarà acquisita azienalmente dal protocollo in entrata della Società tramite scansione e registrazione del solo involucro esterno (terza busta) riportante la dicitura "**Riservata personale**".

Si segnala che questa modalità non garantisce lo stesso livello di protezione garantito dalla piattaforma informatizzata.

5. Canale interno: destinatari della segnalazione e iter di gestione

La segnalazione di condotte illecite è ricevuta e trattata **esclusivamente dal RPCT di AP S.p.A.** che, **entro 15 giorni dal suo ricevimento, svolge un esame preliminare al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità/procedibilità.**

Il RPCT, nel rispetto della riservatezza e del principio di imparzialità, nell'interesse generale e di tutte le parti coinvolte, gestisce l'istruttoria, valuta oggettivamente i fatti utilizzando, per analogia, i parametri di valutazione delle Linee guida dell'ANAC e chiude l'istruttoria entro 3 mesi, tutelando l'identità del segnalante.

Al RPCT spetta anche la funzione di "Custode delle identità" potendo utilizzare egli soltanto la chiave telematica assegnata dalla piattaforma alla segnalazione, necessaria per decriptare l'identità del segnalante.

Il **termine di avvio** del procedimento di istruttoria è di 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione della segnalazione.

Il **termine per la definizione dell'istruttoria** è di 3 mesi dalla data di avvio. L'Amministratore Unico può, motivandolo, autorizzare il RPCT ad estendere tali termini, qualora ne faccia richiesta.

La mancata attività di verifica e analisi da parte del RPCT è soggetta all'irrogazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'ANAC, secondo il "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio".

Il RPCT può disporre l'archiviazione della segnalazione nei casi in cui essa appaia manifestamente infondata o inammissibile (per esempio per mancanza di elementi di fatto idonei a giustificare gli accertamenti, segnalazione generica o priva dei dati obbligatori da indicare nel modulo facsimile, segnalazione concernente rivendicazioni a carattere esclusivamente personale o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, ovvero all'esecuzione della propria prestazione lavorativa, prive di impatti per l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione) o nei casi in cui essa attenga a questioni non rientranti nella sua competenza.

E' nelle sue facoltà compiere ogni attività ritenuta opportuna, chiedere chiarimenti se strettamente necessari, procedere con l'audizione del segnalante (se consenziente) e di eventuali altri soggetti (anche indicati dal segnalante), che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.

Il RPCT può avvalersi di collaboratori a supporto, che sono soggetti agli stessi medesimi vincoli di riservatezza, ai quali il RPCT trasmette gli esiti delle verifiche eventualmente condotte ed eventualmente estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione qualora la trasmissione integrale del contenuto possa determinare un rischio per la riservatezza del segnalante.

In ogni caso, il RPCT ed eventuali collaboratori sono tenuti a mantenere il massimo riserbo sull'identità del segnalante e su ogni altro elemento che la possa rivelare. In caso di inosservanza di tali doveri rispondono, anche in via disciplinare, per violazione del Codice di e degli obblighi di riservatezza prescritti dalla legge.

Qualora emerga una situazione di conflitto di interessi il RPCT è tenuto ad informarne immediatamente l'Amministratore Unico della Società che provvederà ad individuare altro soggetto a cui affidare l'istruttoria.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche, il RPCT ravvisi elementi di **manifesta infondatezza**, archivia la segnalazione con adeguata motivazione, secondo le "Linee Guida" ANAC ⁴

Nel caso in cui non sia disposta l'archiviazione, il RPCT, completata l'istruttoria, trasmette una relazione con le risultanze istruttorie avendo cura di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, trasferendo la questione ai soggetti terzi competenti ad adottare i provvedimenti conseguenti ossia, a seconda dei casi:

1. **al Responsabile della struttura di riferimento del personale incolpato** per le valutazioni circa l'esercizio dell'azione disciplinare e le conseguenti decisioni relative all'applicazione delle sanzioni disciplinari di competenza;
2. **all'Ufficio Organizzazione e del Personale** per le valutazioni circa l'esercizio dell'azione disciplinare e le conseguenti decisioni relative all'applicazione di sanzioni di competenza dell'Ufficio stesso;
3. **all'Amministratore Unico** nel caso di personale inquadrato come "quadro" o di posizione superiore per l'esercizio dell'azione disciplinare e conseguenti decisioni relative all'applicazione di sanzioni di competenza;
4. **all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, all'ANAC** per i profili di eventuale rispettiva competenza.

Come indicato dall'art. 14 "Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni" del D.LGs. n. 24.2023 "la segnalazione e la documentazione inerente sono conservate per il tempo necessario al

⁴ La segnalazione è considerata inammissibile, nelle seguenti ipotesi:

- a) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti
- b) manifesta mancanza di interesse all'integrità della Società;
- c) manifesta incompetenza della Società sulle questioni segnalate;
- d) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- e) manifesta insussistenza dei presupposti di violazione della normativa nazionale o europea per l'esercizio di verifica dei fatti segnalati;
- f) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- g) produzione di sola documentazione senza una specifica segnalazione e contestualizzazione delle condotte illecite o dell'irregolarità;

trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del decreto.

6. Le tutele garantite al whistleblower (Segnalante): riservatezza e divieto di ritorsione

a) Riservatezza e tutela della privacy

Il RPCT della Società deve garantire la massima riservatezza dell'identità del segnalante, intendendo come tale non soltanto il suo nominativo, ma tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, che possa anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante.

Sono previste forme di garanzia della riservatezza sul nome del segnalante e il divieto di ritorsione da parte della Società. In particolare, con riguardo alla tutela della riservatezza, è stabilito che:

- **senza il consenso dell'interessato, l'identità del segnalante non può essere rivelata**, salvo quanto stabilito per il procedimento penale e davanti all'Autorità giudiziaria contabile, come esplicito in prosieguo.

In ogni caso, la raccolta dei dati personali del segnalante è effettuata fornendo idonee informazioni ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e adottando tutte le misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati (come dettagliato nel successivo paragrafo 7)

La segnalazione, inclusa la documentazione eventualmente allegata alla segnalazione, è **sottratta al cosiddetto "accesso agli atti" previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e all'accesso generalizzato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

È tutelata anche l'identità delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. **La tutela dell'identità è estesa anche alla persona che assiste il segnalante (cd. facilitatore).**

Qualora si renda necessario trasmettere la segnalazione alle Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT ne deve informarne preventivamente il whistleblower e all'atto del trasferimento della procedura all'Autorità competente dovrà specificare che si tratta di segnalazione pervenuta da soggetto a cui spetta la tutela del "Whistleblower".

Si segnala che laddove, nel caso di indagini penali e contabili, l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano al RPCT, per esigenze istruttorie o anche ai fini della difesa della persona segnalata, di conoscere l'identità del segnalante, la Società può procedere a fornire tale indicazione, previa acquisizione del consenso espresso dello stesso, avvertendo preventivamente il segnalante mediante comunicazione scritta delle necessità di svelare la sua identità.⁵

Nel caso poi, dalla segnalazione dovesse scaturire:

- **un procedimento penale:** l'identità è coperta dal segreto, nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 del codice penale che prevede l'obbligo del segreto istruttorio sino alla conclusione delle indagini preliminari. Quando alla conclusione ne discendesse l'avvio di un procedimento penale, allora l'identità verrà svelata (non dalla Società ma dall'autorità giudiziaria) al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (in quanto l'art. 203 c.p.p. prevede l'inutilizzabilità di dichiarazioni

⁵ I diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 22 previsti dal Reg. UE 679/2016 non possono essere esercitati dal **segnalato** con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo al Garante, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità di colui che segnala l'illecito. La norma prevede, inoltre, la possibilità di differimento. Il RPCT, nel caso riceva una richiesta di esercizio di tali diritti, in qualità di designato dal titolare del trattamento, informa l'interessato delle facoltà di rivolgersi al Garante della Privacy che può procedere con accertamento ai sensi dell'art. 160 del d.lgs. n. 196/2003.

anonime e degli atti di indagine su di esse fondati, come confermato anche dalla sentenza 9047 del 27/02/2018 della VI sezione della Cassazione Penale).

- *un procedimento dinnanzi alla Corte dei Conti*: l'identità è segretata fino al termine della fase istruttoria, in quanto, come per il procedimento penale vige l'inutilizzabilità di dichiarazioni anonime e degli atti di indagine su di esse fondati;
- *un procedimento disciplinare interno*: l'identità non può essere svelata. In questo caso il segnalante potrà dare il consenso a rivelare la sua identità ove la stessa risulti indispensabile per la difesa dell'incolpato; in caso di diniego (a rivelare l'identità), la segnalazione non sarà utilizzabile per avviare il procedimento.

b) Divieto di ritorsione: chi segnala non può essere sanzionato, demansionato o licenziato a causa della segnalazione.

Nel caso in cui il segnalante subisca misure disciplinari o altre azioni discriminatorie e/o ritorsive (o sia destinatario di comportamenti od omissioni con effetti discriminatori o ritorsivi) deve presentare apposita denuncia direttamente all'ANAC

In questo caso, spetterà alla Società A.P. S.p.a. dimostrare che i provvedimenti adottati nei confronti del whistleblower sono estranei alla segnalazione da lui effettuata, alla divulgazione pubblica o alla denuncia.⁶ La protezione dalle misure ritorsive si applica anche:

- *al facilitatore*, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza rimane riservata;

- *alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante*, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, anche qualora non operino più nel medesimo contesto lavorativo (es. ex colleghi);

- *ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica*, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

Nessuna tutela è, invece, prevista nei casi in cui:

- chi ha segnalato venga condannato (in relazione alla segnalazione), anche in primo grado, per i reati di calunnia, diffamazione o comunque commessi tramite la segnalazione;
- qualora la segnalazione, rivelatasi infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa grave;
- il segnalante violi la legge, al solo fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

c) Responsabilità della Società

La Società, nelle persone del RPCT (ed eventuali collaboratori) che non rispettino i due punti precedenti esplicitati (quindi non tuteli l'identità o agisca contro il segnalante) saranno assoggettati all'applicazione di sanzioni pecuniarie.

⁶ **A titolo esemplificativo costituiscono ritorsioni**: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La Società, tuttavia, non può essere considerata responsabile nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi (es. organi di stampa) e l'identità sia stata svelata da altri (nel qual caso la segnalazione non sarà più sottratta all'accesso agli atti).

Inoltre, l'art. 21 del D.Lgs. n. 24.2023, stabilisce che l'ANAC, fermi restando i diversi profili di responsabilità, irroghi le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

7. La normativa della privacy dei soggetti coinvolti (Segnalante – Segnalato)

La **“Procedura Whistleblowing”** è soggetta alla normativa sul trattamento dei dati personali e richiede che venga fornita la dovuta informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 che si riporta in calce.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 24.2023, sul “Trattamento dei dati personali”, ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

La normativa sul trattamento dei dati si applica diversamente per il segnalante e per il segnalato:

Segnalante: al soggetto segnalante, come si evince dai paragrafi precedenti, la normativa offre una tutela rafforzata anche per quanto concerne la Privacy (divieto di svelare l'identità e divieto di accesso agli atti ex L. 241/1990 e D. Lgs. 33/2003); tale tutela, come precedentemente esposto, decade qualora chi ha segnalato venga condannato (in relazione alla segnalazione), anche in primo grado, per i reati di calunnia, diffamazione o comunque commessi tramite la segnalazione e anche qualora la segnalazione, rivelatasi infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa grave, ma la Società è in ogni caso tenuta all'applicazione di tutte le misure di cui al Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003.

Segnalato: al soggetto segnalato, presunto autore della condotta illecita, sono preclusi, sino ad accertamento delle condotte, i diritti previsti dall'art. 15 all'art. 22 del Reg. Ue n. 2016/6792. Nel corso degli accertamenti potrà comunque far valere le previsioni dell'art. 160 del D. Lgs. 196/2003, ricorrendo al Garante per far accertare che il trattamento dei suoi dati sia conforme alla normativa: la Società deve in ogni caso evitare l'indebita circolazione di informazioni personali sia all'esterno, sia all'interno, anche con misure informatiche adeguate. Nel caso poi la segnalazione si rivelasse infondata, il segnalato potrà allora agire tutti i diritti di cui ai predetti articoli del Reg. UE n. 2016/679.

L'informativa sul trattamento dei dati personali nella segnalazione di illeciti - whistleblowing - ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 è riportata in dettaglio nell'Allegato 1 alla procedura.

8. I canali di segnalazione esterna: L'ANAC e la divulgazione pubblica

Al di fuori della casistica precedentemente evidenziata, **l'Autorità competente per effettuare segnalazioni esterne è l'ANAC.**

È possibile ricorrere all'ANAC laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- b) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- d) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4.

L'art. 15 del D.Lgs. n. 24.2023 prevede anche la segnalazione effettuata a mezzo di **divulgazione pubblica**, dove per "divulgazione pubblica" o "divulgare pubblicamente" si intende: «*rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone*».

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che, chi ha ricevuto la segnalazione, possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

**Allegato 1 “INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”
Procedura Segnalazioni Whistleblowing ai sensi del Dlgs 24/2023**

Il presente documento ha lo scopo di informarla circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da lei forniti e di assicurarla che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Abruzzo Progetti S.p.a. fornisce le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento ABRUZZO PROGETTI S.p.a. con sede legale e amministrativa in Piazza Santa Maria Paganica, 5, 67100 L'Aquila.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
<p>I Suoi dati personali sono trattati al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> consentire la presentazione di segnalazioni di presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e/o rapporti di collaborazione a vario titolo intercorrenti con la Regione e con le imprese fornitrici di beni o servizi alla stessa. 	<p>Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo di legge cui è soggetto il titolare (art. 6 paragrafo 1 lett. c) del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, nonché dell'art. 2-ter del Codice Privacy.</p> <p>Art. 9, paragrafo 2 lett. g) GDPR), dell'art. 2-sexies del Codice Privacy.</p> <p>Art. 10, Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati (GDPR) dell'art. 2-octies del Codice Privacy.</p> <p>Dlgs 10 marzo 2023, n. 24, recante disposizioni in materia di tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione e delle disposizioni normative nazionali (whistleblower)</p>	<p>Dati comuni: anagrafici, nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, ruolo professionale, ente di appartenenza.</p> <p>Categorie particolari di dati (eventuali): informazioni relative all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche, all'appartenenza sindacale, nonché dati genetici e biometrici, dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale.</p> <p>Dati relativi a condanne penali o reati (eventuali): informazioni relative a condanne penali, reati e misure di sicurezza.</p>

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito. E' possibile effettuare la segnalazione anche in modalità anonima, tuttavia senza le tutele previste per il whistleblower dal d.lgs. n. 24 del 2023.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali potranno essere trattati solo dal **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)** per l'attività relativa alla prevenzione della corruzione, previamente autorizzati e designati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quali: ANAC, Corte dei Conti, Procura della Repubblica, previa comunicazione al segnalante.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento (AP) ha nominato il Dott. Cristian Villani come Responsabile della protezione dei dati (RPD).

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e **comunque non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente DLgs. 23/2024 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

I diritti degli interessati.

Il segnalante potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- Diritto di accesso (art. 15)
- Diritto alla rettifica (art. 16)
- Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)
- Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)

In ordine ai diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, la normativa in materia

di protezione dei dati personali prevede una specifica disposizione a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante ovvero le previsioni dell'articolo 2-undecies del Dlgs n. 196/2003, comma 1, lett. f), come sostituito dall'articolo 24, comma 4, del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, con effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, secondo il quale tali diritti dell'interessato, in particolare:

- il diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR)
- diritto di rettificarli (art. 16 GDPR)
- di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio (art. 17 GDPR)
- diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 GDPR)
- il diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 GDPR)
- e quello di opposizione al trattamento anche profilato (artt. 21 e 22 GDPR)

non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo al Garante, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4-undecies e 4-duodecimes del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;».

Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 d.lgs. n. 196/2003.

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: abruzzoprogetti@pec.it.

8. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

9. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: privacy@abruzzoprogettispa.it

10. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali

Allegato 2 - Procedura Segnalazioni Whistleblowing ai sensi del Dlgs 24/2023

N.B.: prima dell’invio leggere attentamente il documento relativo a “Procedura per la gestione dell’Istituto di tutela del dipendente che segnala illeciti” di Abruzzo Progetti S.p.A. ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24”.

Si ricorda che l’utilizzo della piattaforma web “Segnalazione illeciti” disponibile al seguente indirizzo <https://whistleblowing.abruzzo progettispa.it/> è il canale prioritario.

Le informazioni sulla procedura possono essere consultate sul sito nella Sezione Società Trasparente [Altri contenuti – Prevenzione della corruzione “Procedura whistleblowing”](#).

AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ABRUZZO PROGETTI S.p.a. (RPCT)

consegna a mano al RPCT

invio posta ordinaria o posta interna – con busta chiusa indirizzata al RPCT di AP S.p.a. presso la sede legale, Piazza Santa Maria Paganica n. 5, in L’Aquila, con la dicitura RISERVATA PERSONALE.

Per evitare aperture accidentali da parte degli addetti al protocollo all’interno della busta inserire: una busta con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento con la dicitura “SEGNALANTE” (parte I del modulo); un’altra busta in cui porre la segnalazione con la dicitura “WHISTLEBLOWER” (parte II del modulo).

**Modello per la segnalazione di violazioni nella SOCIETA' ABRUZZO PROGETTI p.a.
(c.d. whistleblowing)**

[da presentare contestualmente alla PARTE II in buste separate]

PARTE I

DATI SEGNALANTE

Nome (*)	
Cognome (*)	
Matricola	
Tipologia di segnalante (*) ⁷	
Recapito telefonico privato/indirizzo di posta elettronica (*)	

Allegare copia di documento d'identità in corso di validità del segnalante (*)

Luogo e data _____ Firma _____

(*) dati obbligatori per la trattazione della segnalazione.

N.b.: è necessario indicare alternativamente un recapito telefonico o una casella di posta elettronica per effettuare le successive interlocuzioni con il RPCT in caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni.

Le segnalazioni effettuate in forma anonima sono trattate come segnalazioni ordinarie. Le segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli indicati nella procedura non godono delle tutele previste dalla relativa disciplina. Si informa che, laddove dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale e di danno erariale, la Società è tenuta a trasmettere la segnalazione alle competenti Autorità. Laddove le competenti Autorità dovessero richiedere i dati identificativi del segnalante, è tenuto a fornire tale indicazione. La segnalazione di eventuali misure ritorsive verrà trasmessa, per competenza, ad Anac.

Modello per la segnalazione di violazioni nella SOCIETA' ABRUZZO PROGETTI p.a.

⁷ Specificare la tipologia di segnalante tra quelle possibili: dipendente a tempo indeterminato; dipendente assunti a tempo determinato e/o a supporto dei Dipartimenti regionali o del Comune dell'Aquila; lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi o di imprese che realizzano opere in favore della Società; lavoratore autonomo; libero professionista; consulente; volontario; tirocinante; persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza).

(c.d. whistleblowing)

[da presentare contestualmente alla PARTE II in buste separate]

PARTE II

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Indicazione dell'autore/i del fatto o elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti (*)	
Data o periodo in cui si è verificato il fatto (indicare anche se il rapporto giuridico del segnalante la Società Abruzzo Progetti S.p.a.: è in corso; si è nel periodo di prova; il rapporto non è ancora iniziato; il rapporto si è sciolto) (*)	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto (*)	<input type="checkbox"/> ufficio _____ indicare denominazione e indirizzo della struttura <input type="checkbox"/> all'esterno dell'ufficio _____ indicare luogo e indirizzo
Descrizione del fatto (condotta ed evento. Precisare se la condotta è in corso, si è conclusa o sta per verificarsi) (*)	
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo	
Eventuali allegati a sostegno della segnalazione	Se sì, elencare quali documenti sono allegati.
<u>Consenso</u> alla comunicazione del proprio nome all'autore del fatto oggetto della segnalazione (*)	<input type="checkbox"/> SÌ (<u>SEGNALAZIONE APERTA</u> - (l'identità del segnalante può essere rivelata all'inculpato) <input type="checkbox"/> NO (<u>SEGNALAZIONE RISERVATA</u> - l'identità del segnalante è riservata al RPCT, che può comunicarla solo all'ANAC, all'Autorità giudiziaria ordinaria e contabile, in caso di legittima richiesta e previa comunicazione all'interessato)

<p>Tipologia del fatto (facoltativo)</p>	<p><input type="checkbox"/> violazione di norme nazionali (specificare) _____;</p> <p><input type="checkbox"/> violazione di norma europee (specificare) _____;</p> <p><input type="checkbox"/> penalmente rilevante;</p> <p><input type="checkbox"/> posto in essere in violazione del Codice di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare (es. Modello 231, Piano anticorruzione e per la trasparenza 2023-2025);</p> <p><input type="checkbox"/> suscettibile di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Società;</p> <p><input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine della Società;</p> <p><input type="checkbox"/> altro (specificare). _____</p>
<p>Eventuali ulteriori annotazioni (altri elementi rilevanti, compresa la presenza di un interesse personale del segnalante o altri soggetti coinvolti nell'accaduto a qualsiasi titolo (persona fisica o giuridica), segnalazioni presentate ad altri soggetti (es. autorità giudiziaria o contabile, Anac, forze di polizia, superiore gerarchico)</p>	

Luogo e data _____

(*) dati obbligatori per la trattazione della segnalazione.